



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE
COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA
Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2
PROVINCIA di NOVARA
Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA N. 35 DEL 29/09/2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.07/2020 DEL 06/03/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il sopralluogo effettuato in data 12/12/2019 da parte del Azienda Sanitaria Locale di Novara, presso la struttura denominata "Residenza di Campagna Bona Vita" di BELLOCCHIO Stefano sita in via dei Cesari n.27 a Borgo Ticino –NO, nell'ambito dell'attività di vigilanza delle strutture ricettive extra-alberghiere di cui alla pratica SUAP n.2019/COM081 prot. 4310 del 21/09/2020;

TENUTO CONTO che nel sopraindicato verbale è risultato per :

- Casa Lavanda e Casa Glicine, un parere NON favorevole per assenza dei requisiti di cui all'allegato "A" del Reg. Regionale n.4R del 08/06/2018, salvo sanatoria;
- Casa Ortensia e Casa Gardenia, la necessità di provvedere entro 30 giorni a realizzare tutte le prescrizioni indicate nel verbale dell'ASL, risultanti necessarie ai fini dell'attività;

CONSIDERATA che in data 06/03/2020 è stata emessa per i motivi di cui sopra, Ordinanza Dirigenziale n. 07/2020 di sospensione dell'attività commerciale denominata "Residenza di Campagna BONA VITA", sita a Borgo Ticino in via Dei Cesari n.27;

VISTA la documentazione presentata con nota prot.7583 del 28/05/2020 con la quale il titolare dichiarava di aver provveduto agli adeguamenti tecnici richiesti;

PRESO ATTO della nota prot. 8376 del 18/06/2020 con la quale il sig. Bellocchio Stefano comunicava che la piscina risulta ad esclusivo uso privato e dotata di idonea recinzione e cancello con chiusura;

ATTESO che è stata presentata presso lo sportello SUAP di Oleggio, SCIA prot.2730 del 30/06/2020 di esclusione dell'immobile denominato "Casa Ortensia" dalla "Residenza di campagna Bona Vita " ;

VISTA l'autocertificazione prot.10024 del 21/07/2020 presentata all'Ufficio Tecnico Comunale relativa alle destinazioni d'uso degli immobili denominati "Casa Lavanda" e "Casa Glicine";

CONSIDERATO che con la presentazione delle documentazioni sopra indicate sono venute a cessare le motivazioni che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza di sospensione dell'attività commerciale n. 07/2020 del 06/03/2020;

VISTI:

- l'art. 22 della Legge n. 114/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.13 del 03/08/2017;
- il Reg. Regionale n.4R del 08/06/2018;
- il decreto sindacale n.01/2020 di nomina a Responsabile del servizio;

ORDINA

Per i motivi sopra indicati di revocare la propria precedente ordinanza n.07/2020 del 06/03/2020 relativa alla sospensione dell'attività commerciale denominata "Residenza di campagna BONA VITA".

INFORMA

Che contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al TAR Piemonte;
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Capo dello Stato.

DISPONE

La notifica del presente atto al:

- sig. BELLOCCHIO Stefano in qualità di titolare della Residenza di Campagna "Bona Vita"

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- ASL di Novara;
- Ufficio Tecnico Comune di Borgo Ticino

Il Responsabile del Servizio P.L. - Dott. F. Bozzetti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658